

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1

In data 15 settembre 2024, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell'Associazione Faremusika 2.0, situata a Teramo in via Nino Dale snc, si è riunita l'assemblea straordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto associativo;
2. Varie ed eventuali.

Si dà notizia dei punti all'ordine del giorno mediante affissione di avviso nella sede sociale e attraverso contatti telefonici con tutti i soci.

L'assemblea è presieduta da Gianluca D'Angelo, che propone come Segretario verbalizzante Nicoletta D'Alessandro, proposta che viene accettata.

Il Presidente constata che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero di soci presenti, 7 su 7 iscritti, soddisfa i requisiti statuari per la validità della seduta di prima convocazione.

Riconosciuta pertanto la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Modifica dello statuto associativo.

Gianluca D'Angelo prende la parola e illustra le motivazioni che hanno condotto alla necessità di modificare lo statuto. A seguito della registrazione di Faremusika 2.0 al Registro Nazionale del Terzo Settore, è stata ricevuta una segnalazione riguardo alcune criticità che impongono l'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 117/2017.

Segue la lettura integrale della proposta di nuovo statuto. Al termine della lettura, il Presidente propone di abrogare il vecchio statuto e di approvare il nuovo statuto adeguato al Decreto Legislativo 117/2017.

La votazione si svolge per alzata di mano e l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto associativo, allegato A al presente verbale.

Si conferisce l'incarico al Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di comunicare agli Uffici del RUNTS le modifiche statutarie depositate.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendoci ulteriori punti da trattare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00 dello stesso giorno.

Non intervenendo nessuno, viene sottoscritto il presente verbale da parte del Segretario, del Presidente e di tutti i soci presenti.

Il Segretario Nicoletta D'Alessandro

Il Presidente Gianluca D'Angelo

Gli altri soci presenti:

Paolo D'Angelo

Francesca D'Alessandro

Martina D'Alessandro

Antonio Maietta

Flavio Pistilli

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato registrato il 02/10/2024

al n° 957 serie 3

Versamento di € 1.000,00 effettuato il 02/10/2024

IL FUNZIONARIO
Pina Brindone
Firma su delega della direttrice Provinciale Monica Di Meo
AD INTERO

STATUTO
"faremusika 2.0 aps"

Art. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata "faremusika 2.0 aps", di seguito detta "associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Teramo in Via Nino Dale (ex Lungofiume Vezzola). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera del consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo "APS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone in particolare di svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere, organizzare e gestire attività legate a musica, canto, danza, recitazione, fotografia e pittura sotto forma di percorsi annuali o workshop, masterclass, laboratori ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica delle arti, sia tra gli adulti che tra bambini e ragazzi;
- b) favorire l'organizzazione e la produzione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata all'arte, incentivando la costituzione di band e crew in special modo tra i Soci;
- c) offrire l'opportunità di arricchimento culturale attraverso l'organizzazione di trasferte e viaggi in Italia e all'estero finalizzati alla partecipazione a festival, concerti, musical,

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

mostre ed altro, o alla creazione di occasioni di scambio e incontro con altri musicisti, artisti o realtà con scopi e finalità culturali;

d) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

e) attivare e partecipare ad iniziative musicali, culturali e ricreative, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole e privati, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disagio e dell'handicap;

f) sviluppare attività in grado di favorire la socializzazione ed aprire, attraverso un percorso integrato con altre discipline, un cammino di crescita e sviluppo personale e sociale anche di soggetti svantaggiati, disagiati ed emarginati;

g) elaborare progetti per partecipare a bandi di enti pubblici e privati al fine di reperire fondi per la propria attività istituzionale;

h) condividere e/o fornire a enti, istituzioni, altre associazioni o privati, spazi e/o attrezzature necessari per lo svolgimento di attività artistiche formative, e ricreative;

i) offrire supporto ad artisti che intendono esprimere la propria creatività.

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandato al consiglio direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Saranno possibili attività di somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi senza avvalersi di alcuno strumento pubblicitario o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati. Tutte le attività potranno essere svolte in collaborazione con altre Associazioni, Enti, Consorzi, Comuni, Province o Regioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato specificando i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al consiglio direttivo che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di svolgere le attività comunemente concordate, di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare alle assemblee e di candidarsi alle cariche sociali se in regola con il pagamento delle quote associative e se iscritti nel registro dei soci da almeno 36 mesi, di esaminare i libri sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione comunicandolo in forma scritta e se in regola con il pagamento delle quote dovute. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sulla stessa.

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa e delle quote relative alle attività aggiuntive;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, ed in tal caso il recesso avrà decorrenza immediata: resta fermo l'obbligo per il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso che va dal 01.07 al 30.06;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha facoltà di fare ricorso al consiglio direttivo che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 5 Volontari – Sostenitori – Lavoratori

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere

rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Possano altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non sono iscritti nel registro dei soci, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Art. 6 Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; l'Organo di controllo, laddove eletto; il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se è iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote dovute.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di comunicazione con mezzi tecnologici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, iscritti nel registro dei soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento delle quote dovute.

L'Assemblea ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio; procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può essere latore di un numero massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in prima convocazione in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la maggioranza degli associati presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione con la maggioranza degli associati presenti. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, maggiorenni eletti dall'Assemblea, Compresi il presidente, il vice presidente ed il segretario fatta, eccezione per i primi amministratori che sono eletti dall'assemblea costituente. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 60 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo mediante invio di comunicazione con mezzi tecnologici almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può

essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza momentanea. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 7 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I

componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 8 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 9 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative dei soci;
- corrispettivi specifici per le attività istituzionali di interesse generale
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- entrate derivanti da:

- a) eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- b) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili e mobili.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 11 Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 12 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 13 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN TERAMO IL 15.09.2024



Gianluca D'Angelo

Nicoletta D'Alessandro

Elvio Pistilli

Francesca D'Alessandro

Martina D'Alessandro

Antonio Maietta

Paolo D'Angelo

